

**COMUNE di ARGENTA**

**(Ferrara)**

**REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 128 in data 21.12.1998

Controllato dal Comitato Regionale di Controllo - Bologna in data 11.01.1999 al n. 12743.

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 12.01.1999 e per giorni 15 consecutivi.

**INDICE**

<b>REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....</b>	<b>1</b>
Art. 1 Oggetto e scopo dei regolamento .....	2
Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto.....	2
Art. 3 Attivazione del procedimento di definizione.....	2
Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale.....	2
Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	3
Art. 6 Effetti dell'invito a comparire .....	3
Art. 7 Atto di accertamento con adesione .....	4
Art. 8 Perfezionamento della definizione .....	4
Art. 9 Effetti della definizione .....	4
Art. 10 Riduzione delle sanzioni.....	5
Art. 11 Norme finali e transitorie.....	5

## **Art. 1 Oggetto e scopo dei regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, stabilendone le modalità di applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e nazionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

## **Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernenti la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **Art. 3 Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire,

comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione eseguita dai messi comunali, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento dei periodi suscettibili di accertamento, del funzionario responsabile competente alla definizione nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

### **Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico.

2. Il contribuente deve presentare l'istanza in unico esemplare per ogni atto notificato.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa nel caso in cui l'ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

### **Art. 6 Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

## **Art. 7 Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

## **Art. 8 Perfezionamento della definizione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. Su istanza dell'interessato, è ammesso un pagamento rateale con un massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 (dodici) rate se le somme dovute superano i 100 milioni di lire.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta.
6. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
7. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere la rateizzazione.
8. L'ufficio comunale, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 50.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

## **Art. 9 Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 10 Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richiesta o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

### **Art. 11 Norme finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E'abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.